



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.108 DEL 01/09/2016

OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1482/2016 PROPOSTO DALLA FARI IMMOBILIARE SRL C/COMUNE DI GOLASECCA.

L'anno **duemilasedici** addì **uno** del mese di **settembre** alle ore **dieci** e minuti **trenta** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Sindaco	Sì
2. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
3. Grazioli Alessandro - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1482/2016 PROPOSTO DALLA FARI IMMOBILIARE SRL C/COMUNE DI GOLASECCA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con ordinanza n. 27/2015 del 21-05-2015, prot. 3316 del Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica si è provveduto ad ingiungere la rimozione delle difformità delle costruzioni ed il ripristino delle stesse in conformità al progetto assentito con il Permesso di Costruire n. 3/2007 e Denuncia di Inizio Attività n. 18/2008 in variante, e Permesso di costruire n. 02/2009 del 25-05-2009 relativamente al fabbricato identificato come Blocco 5, con avvertenza che ai sensi dell'art. 31 comma 3 e seguenti del DPR. N. 38/2001 in caso di mancata ottemperanza all'ingiunzione di cui sopra nel termine assegnato, il bene e l'area di sedime, nonché quelle necessarie alla realizzazione sarebbero state acquisite al patrimonio del Comune;

- che ai sensi della citata ordinanza si è provveduto ad ingiungere che ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, l'Autorità competente constatata l'inottemperanza alla presente ingiunzione nel termine assegnato, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 Euro e 20.000 Euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti ;

DATO che in data 17-07-2015, pervenuto via pec al protocollo dell'Ente il 20-07-2015 n. 4857, è stato notificato al Comune di Golasecca l'atto di costituzione proposto dalla FARI S.r.l. per impugnare l'ordinanza n. 27/2015 adottata dal Comune in data 21-05-2015;

DATO ATTO che il T.A.R. Regione Lombardia, con sentenza, n. 1482/2016, immediatamente esecutiva, ha respinto il ricorso presentato dalla Fari Immobiliare S.r.l. condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.500,00 oltre accessori, in favore del Comune di Golasecca;

CONSIDERATO che in data la FARI Immobiliare S.r.l. si è costituito con atto n. 8189/2016 R.R., proponendo appello per impugnare la sentenza n. 1482 resa dal T.A.R. per la Lombardia, Sez. II, in data 8-07-2016;

DATO ATTO che con Decreto n. 6366/2016 del Consiglio di Stato (sezione sesta) nel fissare per la discussione la camera di consiglio del 29-09-2016, ha accolto l'istanza di misura cautelare monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co.1, cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che è necessario difendere le ragioni dell'Ente nell'instauranda fase di secondo grado del giudizio;

RITENUTO, nell'interesse dell'Amministrazione, di costituirsi in giudizio avverso la sentenza TAR Lombardia n. 1482/2016, da parte del Comune di Golasecca nei confronti della Società Fari Immobiliare S.r.l.;

RITENUTO che l'incarico di assistenza legale, pur concretizzandosi con il conferimento della procura alle liti, deve essere formalizzato -come per tutti i contratti in cui è parte una pubblica amministrazione- in un contratto scritto che disciplina i diritti e gli obblighi scaturenti dal mandato;

DATO ATTO che, al fine di rispettare il punto 18 del principio contabile n. 2 -sezione “debiti fuori bilancio” approvato dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, secondo cui in occasione di contratti di prestazione d’opera intellettuale (esempio incarichi di assistenza legale) l’Ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente, l’ammontare del compenso, al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall’impegno di spesa inizialmente assunto, è stato previsto l’obbligo di determinare preventivamente il compenso complessivo spettante al professionista, sottoscrivendo un disciplinare di incarico ed assumendo l’impegno contabile sul bilancio dell’esercizio di riferimento, adottando così un sistema organizzativo in grado di evitare il formarsi di passività pregresse o debiti occulti in relazione alle spese legali;

VISTO l’art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il quale:

- ha abrogato le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico (comma 1);
- ha abrogato tutte le disposizioni che per la determinazione del compenso rinviavano alle tariffe vigenti, i cui effetti sono fatti salvi fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di determinazione dei parametri (commi 3 e 5);
- ha previsto che con decreto ministeriale vengano approvati i parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale (comma 2);
- ha previsto che il compenso venga determinato tra le parti al momento del conferimento dell’incarico, con obbligo del professionista di rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico (comma 4);
- ha previsto l’obbligo in capo al professionista di rendere nota la misura del compenso con un preventivo di massima (comma 4);

RITENUTO opportuno conformarsi al recente dato normativo, al fine di ridurre la spesa per assistenza legale ed adottare un sistema organizzativo che consenta di evitare il formarsi di passività pregresse o debiti occulti in relazione alle spese legali;

RITENUTO altresì opportuno affidare la resistenza in giudizio ad un legale, individuando allo scopo lo Studio Legale Losa nella persona dell’Avv. Liberto Losa, con studio in Busto Arsizio via Caprera n. 24, con elezione di domicilio in Corso Vittorio Emanuele II n. 18 in Roma presso il Dott. Gian Marco Grez;

VISTA la nota del 10-8-2016, inviata via mail, con la quale l’Avv. Liberto LOSA, contattato dall’Amministrazione, nel depositare preventivo di massima, comunica che il compenso previsto, per tutto il giudizio di appello alla sentenza n. 1482/2016, emessa dal TAR- Regione Lombardia, proposto da FARI IMMOBILIARE SRL, ammonta ad € 5.350,00 (euro cinquemilatrecentocinquanta), oltre oneri fiscali e spese;

CONSIDERATO che a tale compenso va aggiunta la cifra di euro 600,00, oltre IVA e CPA per le spese sostenute dall’Avv. LOSA per l’elezione di domicilio in Roma;

RITENUTO opportuno, quindi, esaminato il curriculum vitae del professionista, affidare l’incarico all’Avv. Liberto LOSA, con studio in Busto Arsizio via Caprera n. 24, con elezione di domicilio in Corso Vittorio Emanuele II n. 18 in Roma presso il Dott. Gian Marco Grez, in quanto professionista incaricato nel procedimento e contenzioso che ha originato l’attuale ricorso;

ACCERTATA la competenza della Giunta riguardo all’adozione del presente provvedimento ex art. 48 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 31/12/2015 con cui veniva individuato il Responsabile del servizio area urbanistica ed edilizia libera;

VISTI i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dei Servizi individuati, circa la regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18/08/2001 n° 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di costituirsi in giudizio da parte del Comune di Golasecca, nell'appello avanti il Consiglio di Stato proposto dalla Società Fari Immobiliare S.r.l. avverso la sentenza TAR Lombardia n. 1482/2016;

3) Di conferire incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento di costituzione in giudizio avverso la sentenza TAR Lombardia n. 1482 in data 8-7-2016 da parte del Comune di Golasecca nei confronti della Società Fari Immobiliare S.r.l. (Consiglio di Stato appello a sentenza del TAR n. 1482 del 8-7-2016) all'Avv. Liberto LOSA con elezione di domicilio in Corso Vittorio Emanuele II n. 18 in Roma presso il Dott. Gian Marco Grez;

4) Di autorizzare il Sindaco pro tempore a conferire la procura alle liti al legale nominato;

5) Di stabilire che il compenso per l'Avv. LOSA viene pattuito per iscritto ed ammonta ad € 5.350,00 (euro cinquemilatrecentocinquanta), oltre oneri fiscali e spese;

6) Di stabilire che il compenso per le spese di domiciliazione in Roma ammontano per l'intero giudizio in Euro 600,00 (euro seicento) oltre IVA e CPA;

7) Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti di competenza conseguenti al presente atto deliberativo ed a stipulare il disciplinare di incarico, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;

8) Di inviare l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMUNE DI GOLASECCA/FARI IMMOBILIARE SRL, CONS. DI STATO, APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 1482/2016 (8189).

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	01/09/2016	Salina Fiorenzo	F.to Salina Fiorenzo
Contabile	Favorevole	01/09/2016	Panza Roberto	F.to Panza Roberto

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 09/09/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 09/09/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.
Golasecca, lì _____

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

lì, 09/09/2016

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
Borghi Luigia